

Dott. MARIO GERACI

**CONTINENZA DELLA AZIONE CIVILE NEL PROCESSO  
PENALE E SINDACATO DELLA CASSAZIONE PENALE**

Estratto dalla  
*Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti*  
Anno XXVIII - Fasc. 4-5

Roma  
L'EDITRICE DELL'AUTOMOBILE  
1974

## CONTINENZA DELL'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE E SINDACATO DELLA CASSAZIONE PENALE.

In Giustizia penale 1974, parte terza (procedura penale), col. 85, è stata pubblicata la sentenza della II Sezione penale della Corte di Cassazione in data 17 marzo 1971 (P. M. Scelzo), della quale riproduciamo qui la sola massima:

« Non è consentito alla parte civile, nel caso di proscioglimento dell'imputato, di esercitare alcuna impugnazione diretta ad ottenere che il giudice penale superiore si pronunci sulla pretesa al risarcimento del danno, nei casi in cui, escluso il carattere penale del fatto, questo tuttavia rivesta gli estremi di un illecito civile, come appunto accade nel caso in cui l'imputato sia assolto perché il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo o per una causa soggettiva di non punibilità o infine per una causa sopravvenuta di estinzione del reato.

Infatti, secondo il sistema processuale vigente, esaurita la azione penale in seguito alla sentenza di proscioglimento, viene meno il vincolo di continenza dell'azione civile, sicché al danneggiato non rimane altra via che riproporre, nei casi in cui ciò è consentito, l'azione dinanzi al giudice civile.

Il diritto d'impugnazione della parte civile, nel caso di sentenza di proscioglimento dell'imputato per alcuna delle cause già specificate, non può concernere che quelle statuizioni che, non essendo sostenute da corretta ed adeguata motivazione, pregiudichino il diritto della persona offesa al risarcimento del danno e alle restituzioni nella competente sede civile ». La decisione fu ivi annotata dal Consigliere Agostino Fortunato.

Su sentenza e nota si prospettano le considerazioni che seguono.

Dall'esclusione completa, quale elemento « spurio », alla

partecipazione più incondizionata, quale soggetto principale addirittura di impulso processuale, innumerevoli sono state le elaborazioni alle quali è stato sottoposto, nel corso del suo tormentato sviluppo, dalla sua origine fino ai tempi per noi più recenti, l'istituto della parte civile. Ma, anche una volta accettato, quale soggetto accessorio nel nostro processo penale, il dissidio intimo, che questa parte sembra inevitabilmente destinata a portare con sé, ha fatto sì che non si sopissero le polemiche suscitate intorno al suo giusto ambito di partecipazione alla sistematica processuale.

Così, pure quando sarebbe stato logico aspettarsi una generale soddisfazione di fronte a pronunzie della Corte Costituzionale, che, cogliendo le aspettative di molti, rompevano gli stretti confini nei quali era stata relegata per troppo tempo la figura del civilmente danneggiato da reato, proprio allora si riaccendeva più viva ogni discussione intorno al giusto valore da attribuire a tali nuove modifiche nei confronti del sistema.

Di tale stato di cose rende efficace testimonianza lo scritto di cui qui ci si occupa, mettendo a fuoco tutta una serie di decisioni del Supremo Collegio, che finirono variamente col negare valida attuazione ai nuovi poteri, costituzionalmente riconosciuti, di impugnazione della parte civile. E, nell'esame delle innumerevoli motivazioni che la giurisprudenza pose a base di una comune linea, volta alla pratica conservazione del vecchio e più rigido sistema, l'attenzione dell'Autore si incentra su quella che, distaccandosi dalle argomentazioni generalmente addotte, pone a fondamento della propria il nesso stesso della continenza dell'azione civile nel processo penale.

Invero, negare alla parte civile il diritto di impugnativa avverso una sentenza di proscioglimento, adducendo che, escluso il carattere penale del fatto, viene meno il vincolo di connessione dell'azione civile, non restando quindi al danneggiato altra via che riproporre, nei casi consentiti, l'azione nella sola sede civile, si presta a considerazioni profonde, che coinvolgono l'essenza stessa della partecipazione al processo penale della parte civile.

Esattamente, pertanto, si è fatto rilevare che era « proprio

il vincolo della continenza il presupposto necessario della concezione, prima, e della concreta applicabilità, poi, della sentenza della Corte Costituzionale » (1), ed escluderlo significava, in pratica, svuotarla di ogni contenuto innovativo. Ciononostante, se bene abbiamo inteso il pensiero dell'Autore, ci sembra che questi, precorrendo una nota posizione, recentemente concretata nel pronunciato autorevole delle Sezioni Unite della Casazione Penale (2), pur nel giusto intento di trovare una formula equamente garantista delle contrastanti posizioni dell'imputato e della p.c., si addimostri favorevole ad una soluzione che considera ormai irrevocabilmente raggiunta la regidicata penale. Se tale rilievo è esatto, ci sia invece consentito spingerci oltre nella ricerca di una soluzione in armonia con la normativa residua e la volontà del legislatore, integra nella validità del principio dell'unità del potere giurisdizionale.

In effetti, l'asserzione che il vincolo di continenza venga meno di fronte al giudicato penale, è, per noi, esatta nella sua assolutezza, ma tale giudicato potrà dirsi raggiunto soltanto qualora siano stati esperiti tutti i mezzi di gravame consentiti (art. 576 c.p.p.), compreso quello supremo, costituzionalmente riconosciuto e « sempre » garantito, anche alla parte civile. Che, poi, tale ricorso non potrà mai conseguire una modificazione svantaggiosa per l'imputato riguardo agli effetti penali, ciò ci sembra essere già sufficientemente assicurato da adeguati strumenti del nostro processo, senza la necessità di ricorrere a considerare già formatosi un giudicato penale, intoccabile dalla parte civile, che, oltre a far venire meno lo stesso legame di continenza, si presterebbe a più pericolose soluzioni, favorendo, con gli inevitabili contrasti di giudicati, che da tale concezione deriverebbero, un ulteriore grave attacco al supremo canone della certezza del diritto (3).

---

(1) Si fa qui riferimento, evidentemente, alla sentenza n. 1 del 15-22 gennaio 1970, della Corte Costituzionale, Zulian imp., pubblicata in questa *Rivista* 1970, 254, con nota di LAPICCIRELLA, *Nuove prospettive per le impugnazioni della parte civile*.

(2) Cfr. nota seguente.

(3) È noto, invece, che questa è stata la tesi accolta dalle Sezioni Unite nella recente sentenza del 15 dicembre 1973 n. 1669, 70, in questa *Rivista* 1974, con nota critica di DINACCI, *Ancora sull'azione civile da reato e sui nuovi poteri di impugnazione riconosciuti alla parte civile*.

stante l'esplicito disposto dell'art. 541 c.p.p. e il rilievo che in questa fase, esperito il legittimo ricorso della sola parte civile, il pronunciato della Cassazione, che varrà esclusivamente quale condanna in iure nei confronti dell'imputato, fa venire meno il vincolo della continenza dell'azione civile nel processo penale, proseguendo questa ormai nella sua sede più naturale.

Ad un altro ordine di considerazioni induce poi la pretesa inammissibilità del ricorso della parte civile avverso sentenza di proscioglimento non preclusiva dell'esercizio dell'azione riparatoria in sede civile.

Certo, anche a tal proposito sarebbe opportuno poter allargare e approfondire il discorso, soprattutto riguardo alla evidente diversità che sussiste fra diritto di azione e diritto di impugnazione (6), ma che i ristretti limiti di una recensione sembrano inevitabilmente scongiurare. Tuttavia risulta già di per sé sufficientemente e acutamente puntualizzato nel testo in esame come tale sentenza si dimostri se non altro preclusiva della risarcibilità dai danni non patrimoniali.

Ed invero, l'azione civile riparatoria esercitata nel processo penale, pur riconducibile al più vasto ambito dell'illecito aquiliano, si distingue dall'azione civile semplicemente nascente da illecito civile, se non altro in ordine alla particolarità della origine e delle conseguenze. La sua nascita presupporrà sempre, infatti, soltanto una fattispecie-reato, da cui discenderà, ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., il risarcimento anche dei danni non patrimoniali (7).

Stante poi la ratio delle recenti modificazioni apportate alla normativa delle impugnazioni della parte civile, ispirate dal riconoscimento a tale parte di garanzie costituzionali, volte alla tutela dei propri interessi privatistici in ordine alle preclusioni imposte dal sistema di coordinamento fra diverse giurisdizioni, innegabile risulta come una pronunzia statuente che il fatto non costi-

---

(6) Per un ampio sguardo al problema, con accenni alle più recenti teorie sulla natura giuridica del diritto di impugnazione: DINACCI, *Vecchi e nuovi profili delle impugnazioni penali*, in *Saggi di procedura penale*, ed. Bulzoni, Roma 1972, pagg. 42 e segg.

(7) In tal senso sul punto anche: LAPICCIRELLA, *Postilla sui limiti delle impugnazioni della parte civile*, in questa *Rivista* 1972, 455.

tuisce reato, venga sicuramente a ledere gli interessi della parte civile, impedendo senza dubbio quelle più ampie conseguenze, in ordine al risarcimento, che soltanto — lo si è appena visto — discendono dal reato.

In sostanza, anche in questo caso, la soluzione del problema si ricava esclusivamente dalla valutazione degli interessi privatistici posti a base dell'impugnativa della parte civile, alla quale, intanto è stata riconosciuta una più ampia tutela degli stessi, in quanto questi non restino definitivamente pregiudicati dalla statuizione penale, che, passata in giudicato, vincola definitivamente l'azione civile alle preclusioni stabilite dal sistema.

In altri termini, l'interesse effettivo della parte civile alla impugnativa sussisterà sempre ogni qualvolta la pronuncia penale abbia escluso il vincolo di connessione fra azione penale e azione civile, fra fatto-reato e pretesa riparatoria, ovvero tale pronuncia sia suscettibile di modifica per un più esatto riconoscimento del danno.

La validità di un tale ordine di considerazioni ci sembra trovare appropriata conferma anche alla luce dei criteri dettati dalla recente legge di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (8), che esplicitamente, non soltanto ha conservato la possibilità di esercizio dell'azione civile nel processo penale, ma ha conseguenzialmente previsto il vincolo del giudice civile alla sentenza penale irrevocabile, consacrando così autorevolmente, ancora una volta, il principio di unitarietà della giurisdizione.

Dott. MARIO GERACI

---

(8) Legge, 3 aprile 1974, n. 108, in *Gazz. Uff.* 26 aprile 1974, n. 108.